

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI E PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE *(articolo 18 della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni).*

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante per la progettazione interna, previsto dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificato dall'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 fra i dipendenti del Comune di Montegrotto Terme, che svolgono una delle attività indicate dall'art. 18 della legge n. 109/94.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende:

- a) per "Legge", la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni;
- b) per "Regolamento generale", il Regolamento generale in materia dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
- c) per "compenso incentivante", la somma di cui all'art. 18 della legge n. 109/94;
- d) per "Ente", il Comune di Montegrotto Terme;
- e) per "Responsabile", il responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 7 della "Legge".

Articolo 3

Spesa per compenso incentivante

La spesa destinata alla corresponsione del "compenso incentivante" è inserita nel fondo di cui all'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni – autonomie locali – CCNL – in data 1° aprile 1999 e all'articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza locale del 23 dicembre 1999 ed è iscritta nel bilancio ai pertinenti interventi di spesa.

Il "compenso incentivante" per opere o lavori pubblici è incluso fra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa e, in particolare, nella quota complessiva, non superiore al 10 per cento, degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori pubblici, che l'Ente deve destinare alla copertura delle spese di progettazione, così come previsto dall'art.18, comma 2-bis, della Legge.

Il "compenso incentivante" per la redazione degli atti di pianificazione è inserito fra le spese previste per la redazione degli atti stessi.

Le somme destinate al pagamento del "compenso incentivante" comprese nel fondo di cui al comma 1, devono intendersi comprensive degli oneri contributivi e previdenziali.

Articolo 4

Criteri generali per la ripartizione del “compenso incentivante”

Il “compenso incentivante” compete al personale dell’Ente per lo svolgimento delle attività indicate all’art. 18 della legge, qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato.

Le attività che danno diritto alla percezione del “compenso incentivante”, ancorché svolte fuori dall’orario di ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

L’Ente provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, nei limiti consentiti dalla Legge e dal “Regolamento generale”. Inoltre l’Ente provvederà a rimborsare, ai dipendenti iscritti nei competenti ordini professionali, la quota di iscrizione al proprio organismo associativo.

Articolo 5

“Compenso incentivante” per opere o lavori pubblici

Una somma non superiore all’1,5 per cento dell’importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro, comprendente tale importo anche le somme per gli oneri di sicurezza ed eventuali acquisti diretti, è ripartita fra i dipendenti, a titolo di “compenso incentivante”, per lo svolgimento delle attività indicate all’art. 18, comma 1, della Legge.

Il “compenso incentivante” è ripartito, in particolare, fra il “Responsabile” ed il personale incaricato della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché fra i loro collaboratori.

Il Capo Settore competente individua, per ciascuna opera o lavoro pubblico, il “Responsabile”, gli altri dipendenti cui affidare le attività elencate nell’art.18 della Legge e i loro collaboratori. Nel provvedimento sono indicate le modalità per l’espletamento dell’incarico, i tempi per la redazione del progetto e la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato.

L’individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.

Il Capo Settore competente, con riferimento ad ogni singolo intervento, determina, entro il limite massimo consentito, la misura del “compenso incentivante”, secondo criteri correlati all’entità e complessità della prestazione nonché alla responsabilità connessa all’attività da espletare, come definiti nelle Tabelle “A” e “B” allegate al presente regolamento, nonché procede all’individuazione delle varie figure partecipanti al lavoro quali il progettista, i tecnici e gli amministrativi ai quali sarà riconosciuto in quota parte il compenso di cui al presente regolamento con definizione delle percentuali spettanti ad ognuna di queste figure.

La misura del “compenso incentivante” si ottiene moltiplicando l’importo a base di gara dell’opera o del lavoro da appaltare per le relative percentuali di cui alle Tabelle “A” e “B” allegate al presente regolamento. Concorrono alla formazione dell’importo a base di gara, per il calcolo del “compenso incentivante”, anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e le somme stanziare per acquisti in diretta economia.

La somma, determinata con l’applicazione dei criteri di cui ai commi 7 e 8, è ripartita fra i soggetti destinatari con i criteri previsti alla Tabella “C” allegata alla presente regolamento. In particolare, la quota per l’attività di progettazione e per l’attività di direzione lavori è ripartita fra i dipendenti incaricati secondo i criteri delle Tabelle “B” e “C” allegate al presente regolamento.

Le varianti in corso d’opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un’attività di progettazione e una maggiore spesa e sempreché le stesse non siano

originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art.25, comma 1, lettera d), della Legge . Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, il "compenso incentivante" è corrisposto solo per le attività espletate.

La liquidazione delle somme spettanti alle varie figure professionali interessate dall'opera è effettuata, relativamente all'attività di progettazione, entro trenta giorni dall'approvazione di ciascun livello di progettazione da parte dell'organo competente, relativamente alla quota della direzione dei lavori, del collaudo e della redazione del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 494/96, entro trenta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro.

Anche in caso di opere pubbliche il cui incarico di progettazione venga affidato a professionisti esterni alle figure partecipanti alla formazione all'iter procedurale dell'opera pubblica spetta il compenso di cui all'articolo 5, il quale verrà liquidato con applicazione della Tabella A) per quanto riguarda gli importi dell'opera e alla Tabella D) per i criteri di ripartizione.

Articolo 6

Compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione.

Una somma pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione è ripartita fra i dipendenti dell'Ente che lo abbiano redatto.

Per atto di pianificazione si intendono: il piano regolatore generale comunale e le sue varianti parziali e generali, i piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi, il regolamento edilizio, i piani urbani del traffico, il piano dei parcheggi.

Il compenso incentivante di cui al comma 1 compete ai dipendenti incaricati della progettazione dell'atto di pianificazione e ai loro collaboratori, semprechè gli atti siano idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.

Il Capo Settore Tecnico individua il responsabile della progettazione, i dipendenti a cui affidare la redazione dell'atto di pianificazione ed i loro collaboratori, assegna i tempi per l'espletamento dell'incarico e stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato. Con lo stesso atto determina l'importo della tariffa professionale prevista per l'atto di pianificazione da redigere ai fini del calcolo della percentuale del trenta per cento.

L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dall'atto di pianificazione da redigere e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.

Il compenso incentivante è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui alla Tabella E) allegata al presente regolamento.

La liquidazione del compenso è effettuata per il 50% entro sessanta giorni dall'adozione dell'atto di pianificazione e per la restante quota entro sessanta giorni dall'avvenuta definitiva approvazione dell'atto stesso.

Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato e l'attività di redazione sia stata comunque effettuata il compenso incentivante è corrisposto solo per la quota di acconto del 50%, semprechè la mancata adozione od approvazione non dipenda da errori od omissioni di redazione dell'atto di pianificazione.

Articolo 7

Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante

Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:

- a) il Responsabile nei casi di cui all'art. 8, ultimo comma, del Regolamento generale;
- b) i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'art. 25, comma 1, lettera d) della Legge, fatto sempre salvo il diritto dell'Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 25 della Legge;
- c) i dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato;
- d) di dipendenti incaricati della direzione dei lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge o dal Regolamento generale o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.

L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 6, comma 4.

Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma 1, l'Ente ha diritto di riscuotere quanto eventualmente già corrisposto.

Articolo 8

Norme transitorie

In applicazione di quanto disposto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza n. 43 del 25.09.2000 il fondo verrà calcolato, nei limiti di cui all'art. 18 della legge 109/94, anche per le opere pubbliche già eseguite affidate a professionisti esterni fin dalla data di pubblicazione della legge 109/94, prevedendo nel caso in cui le stesse non siano già state ultimate e collaudate, l'inserimento del fondo nel quadro economico definitivo, mentre nel caso in cui l'opera pubblica sia stata collaudata e/o amministrativamente chiusa, il fondo troverà copertura in un capitolo corrente del bilancio annuale e precisamente in quello relativo agli incarichi di progettazione esterne con reperimento diretto dei fondi da parte dell'Amministrazione Comunale. Detto importo verrà distribuito con le percentuali di cui al presente regolamento. A tal proposito si precisa che, pur scomparendo con la legge 415/98 la figura obbligatoria del coordinatore unico, è però richiesta, per la programmazione delle opere pubbliche, anche la figura del responsabile del servizio per cui anche a questa deve essere riconosciuta una quota parte dell'incentivo anche nel caso di progettazione affidata ad un tecnico esterno libero professionista.

Tabelle allegate al regolamento per la disciplina del compenso incentivante per la progettazione interna di opere e lavori pubblici, per la progettazione esterna di opere e lavori pubblici e per la redazione di atti di pianificazione.

Tabella A) determinazione della misura del compenso incentivante in base all'importo dell'intervento:

- per importi fino a 500.000 Euro 100%
- per importi compresi fra 500.000 e 5.000.000 Euro 95%
- per importi superiori a 5.000.000 Euro 90%

Tabella B) Ripartizione del compenso incentivante per livello di progettazione:

progetto preliminare	10 %
progetto definitivo	20 %
progetto esecutivo	30 %
piano di sicurezza	5 %
direzione lavori	30 %
collaudo	5 %

Tabella C) Criteri di ripartizione del compenso incentivante riferiti all'attività svolta in caso di progettazione interna:

- il 40% a chi ha firmato il progetto e firma gli atti conseguenti all'esecuzione dei lavori;
- il 25% al responsabile del procedimento;
- il 35% al personale tecnico e/o amministrativo che collabora in tutte le varie fasi procedurali.

Tabella D) Criteri di ripartizione del compenso incentivante riferiti all'attività svolta in caso di progettazione esterna (50% del fondo di cui all'art. 18 della legge 109/94):

- il 30% al responsabile unico del Settore;
- il 45% al responsabile del procedimento;
- il 25% al personale tecnico e/o amministrativo che collabora in tutte le varie fasi procedurali.

Tabella E) Criteri di ripartizione del compenso incentivante per gli atti di pianificazione:

- il 40% a chi ha firmato l'atto di pianificazione;
- il 25% al responsabile del procedimento;
- il 35% al personale tecnico e/o amministrativo che collabora in tutte le varie fasi procedurali.

Tabella F) Criteri di ripartizione del compenso incentivante riferiti alla direzione dei lavori e collaudo, in caso di attività svolta internamente :

- il 40% a chi ha firmato il progetto e firma gli atti conseguenti all'esecuzione dei lavori;
- il 25% al responsabile del procedimento;
- il 35% al personale tecnico e/o amministrativo che collabora in tutte le varie fasi procedurali.

In caso di attività svolta esternamente il compenso si riduce del 50% e viene erogato con le percentuali di cui alla tabella D).